



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 55 del 28/05/2020

ORIGINALE

Oggetto : MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 – SLITTAMENTO TERMINI DI VERSAMENTO TARI 2020

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **15:00**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Costi Maria** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Generale Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COSTI MARIA	Sindaco	x
ZARZANA PAOLO	Vice Sindaco	x
AGATI MARIO NATALINO	Assessore	x
BIZZINI CORRADO	Assessore	x
BOSI GIULIA MARTINA	Assessore	x
PAGLIANI ARMANDO	Assessore	x
SARRACINO SIMONA	Assessore	x

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 – SLITTAMENTO TERMINI DI VERSAMENTO TARI 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Premesso che:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- a seguito della diffusione del – COVID19 – sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni per il contrasto e il contenimento del virus;
- tale emergenza sanitaria interessa in modo particolare il nord Italia, quindi anche l'Emilia Romagna ed il Comune di Formigine;
- per contrastare l'emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti a contenere la diffusione del virus;
- detti provvedimenti emergenziali sono stati diretti inizialmente ad imporre alle persone il sostanziale divieto di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di necessità e di salute e successivamente ad imporre il distanziamento tra le persone ed a evitare la formazione di assembramenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Richiamati i Dpcm 1 marzo 2020, Dpcm 4 marzo 2020, Dpcm 8 marzo 2020, Dpcm 9 marzo 2020, Dpcm del 11/3, Dpcm del 22/3, Dpcm del 01/4, Dpcm del 10/4, Dpcm del 17/5 e Dpcm del 18/5;

Visti il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n. 70 del 17/3/2020 ed il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto rilancio – che pur non avendo un diretto riferimento al versamento dei tributi locali, la ratio delle norme stessa è chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio-economica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid-19 e dallo stato di emergenza conseguente

Rilevato che sono pervenute dalle associazioni di categoria richieste del rinvio dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento dei tributi comunali e delle altre entrate comunali;

Ritenuto che:

- rinviare o sospendere i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza in essere;
- tale rinvio serve altresì ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per effettuare pagamenti o presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto chiusi al pubblico;
- in altri termini il rinvio o la sospensione dei pagamenti significa evitare che le persone siano in qualche modo costrette ad uscire di casa ed evitare che le stesse entrino in contatto con altre persone mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità;

Richiamato il vigente Regolamento TARI del Comune di Formigine approvato con delibera di C.C. n. 34 del 10/04/2014, modificato con delibere di C.C. n. 61 del 23/07/2015, n. 35, del 28/04/2016, n. 71 del 28/09/2017, e n. 6 del 28/01/2020;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 20 comma 3, del Regolamento Tari la tassa è liquidata in tre rate quadrimestrali;
- per l'anno 2020 la deliberazione C.C. n. 6 del 28/01/2020 ha definito le seguenti scadenze:
 - 1° rata scadenza 30 aprile;
 - 2° rata scadenza 31 luglio;
 - 3° rata scadenza 2 dicembre;
- con delibera G.C. n. 31 del 17 marzo 2020 la scadenza della prima rata del 30 aprile è stata posticipata al 1° giugno. Successivamente, con Delibera n. 37 del 09/04/2020 sono state ulteriormente modificate le rate per evitare alle persone spostamenti per gli adempimenti conseguenti:
 - 1° rata scadenza 30 giugno;
 - 2° rata scadenza 31 agosto;
 - 3° rata saldo/conguaglio scadenza 2 dicembre;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art.57 bis, comma 1, lett.b) del D.L.124/2019, conv. L.157/2019, la scadenza dell'approvazione delle tariffe è stata fissata al 30/04/2020, in deroga alle disposizioni del comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 istitutiva della Tari quale componente della IUC;
- ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del DL 201/2011, introdotto dall'art.15 bis del DL 34/2019 (Decreto Crescita) i versamenti della Tari la cui scadenza è fissata prima del 1°dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente, e non modificato dal D.L 18/2020;
- che ai sensi dell'art.107 comma 4 del D.L 18/2020 il termine per la determinazione delle tariffe 2020 è stato prorogato al 30 giugno;
- che ai sensi dell'art.107 comma 5, i comuni possono in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della L.147/2013 approvare le tariffe della Tari per l'anno 2019 anche per l'anno 2020;
- l'art. 138 del DL 34/2020 ha allineato il termine per la determinazione delle tariffe TARI alla scadenza del Bilancio di Previsione, prorogato al 31 luglio 2020;

Visto l'art. 20 dell'attuale Regolamento per l'applicazione della TARI che prevede al comma 8) che *“La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.”*;

Tenuto conto che:

- della Delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, nella quale l'Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche che hanno dovuto/voluto sospendere l'attività economica, sia a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero enti diversi dai comuni.
- i commi da 654 a 660 dell'art. 1 della legge n°147/13 che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative.
- con particolare riferimento alle utenze non domestiche colpite da questa emergenza sanitaria in corso, che hanno obbligatoriamente dovuto sospendere le proprie attività come da Decreti sopracitati, si stanno valutando riduzioni e agevolazioni al fine di sostenere la ripresa di queste attività.

Tenuto conto dell'iniziativa lanciata dall'associazione Anutel al fine di promuovere un'azione dei comuni per impugnare la sopra citata delibera ARERA n.158/2020 innanzi al TAR con contestuale presentazione di domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata al fine di evitare il pregiudizio irreversibile nelle more della decisione dell'autorità giudiziaria;

Rilevato come il conseguente e probabile contenzioso rischi verosimilmente di rallentare l'azione amministrativa dell'ente, spostando in avanti il momento di deliberazione delle tariffe;

Vista la necessità di programmare con adeguato anticipo le attività di predisposizione e formazione del ruolo aggiornato per l'emissione degli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti;

Ritenuto necessario contemperare le esigenze di liquidità dell'ente con la necessità di equità e certezza e tenendo conto dei vincoli operativi che obbligano a pianificare le attività con ampio anticipo, si ritiene opportuno proporre l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- i. In attesa dei chiarimenti normativi, sospensione e differimento della scadenza dell'acconto per le attività non domestiche maggiormente colpite da Covid 19 rientranti nelle seguenti categorie:
 - 2 1 musei, bibliot., scuole, assoc., luoghi di culto circoli
 - 2 4 campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
 - 2 7 alberghi con ristorante
 - 2 8 alberghi senza ristorante
 - 2 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (ad esclusione delle attività non soggette a sospensione dell'attività in base ai DPCM approvati)
 - 2 15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - 2 16 banchi di mercato beni durevoli
 - 2 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - 2 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 2 23 mense, birrerie
 - 2 24 bar, caffè, pasticceria
 - 2 30 discoteche, night-club

Nel caso in cui si fosse in presenza di situazioni di particolare difficoltà e/o di attività che hanno chiuso che non rientrano nelle categorie sopra riportate (a titolo esemplificativo e non esaustivo attività rientranti nelle categorie 21,27....) l'ufficio tributi potrà sospendere il pagamento dell'acconto. La sospensione temporanea delle rate di acconto potrà inoltre essere richiesta su istanza del contribuente.

- ii. Successivamente alla deliberazione delle tariffe e delle agevolazioni Tari l'ufficio potrà procedere all'emissione degli acconti sospesi di cui al punto precedente, anche con emissione simultanea di acconto e saldo. Le scadenze indicative individuate sono le seguenti
- 1° rata 16 ottobre
 - 2° rata 16 dicembre;

Eventuali necessità sopravvenute derivanti da esigenze operative o normative che comportino il differimento ulteriore delle tempistiche verranno disposte con ulteriore delibera di Giunta.

- iii. Nuova calendarizzazione delle scadenze delle rate Tari ridefinendole come segue per la generalità dei contribuenti eccezion fatta per i soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2:
- 1° rata 31 luglio (scadenza originaria 30 aprile, prorogata 1 giugno e successivamente 30 giugno);
 - 2° rata 16 settembre (scadenza 31 luglio, prorogata successivamente 31 agosto)
 - 3° rata 2 dicembre – termine confermato;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1) di adottare, data la situazione emergenziale descritta in premessa e per le motivazioni in premessa riportate, le seguenti misure relative ai termini per il versamento della **Tassa Rifiuti**:

- i. In attesa dei chiarimenti normativi sospensione e differimento della scadenza dell'acconto per le attività non domestiche maggiormente colpite da Covid 19 rientranti nelle seguenti categorie:
- 2 1 musei, bibliot., scuole, assoc., luoghi di culto circoli
 - 2 4 campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
 - 2 7 alberghi con ristorante
 - 2 8 alberghi senza ristorante
 - 2 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (ad esclusione delle attività non soggette a sospensione dell'attività in base ai DPCM approvati)
 - 2 15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - 2 16 banchi di mercato beni durevoli
 - 2 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - 2 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 2 23 mense, birrerie
 - 2 24 bar, caffè, pasticceria
 - 2 30 discoteche, night-club

Nel caso in cui si fosse in presenza di situazioni di particolare difficoltà e/o di attività che hanno chiuso che non rientrano nelle categorie sopra riportate (a titolo esemplificativo e non esaustivo attività rientranti nelle categorie 21,27....) l'ufficio tributi potrà sospendere il

pagamento dell'acconto. La sospensione temporanea delle rate di acconto potrà inoltre essere richiesta su istanza del contribuente;

- ii. Successivamente alla deliberazione delle tariffe e delle agevolazioni TARI l'ufficio potrà procedere all'emissione degli acconti sospesi di cui al punto precedente, anche con emissione simultanea di acconto e saldo. Le scadenze indicative individuate sono le seguenti

- 1° rata 16 ottobre
- 2° rata 16 dicembre;

Eventuali necessità sopravvenute derivanti da esigenze operative o normative che comportino il differimento ulteriore delle tempistiche verranno disposte con ulteriore delibera di Giunta;

- iii. Nuova calendarizzazione delle scadenze delle rate Tari ridefinendole come segue per la generalità dei contribuenti eccezion fatta per i soggetti di cui ai precedenti punti i. e ii.:

- 1° rata 31 luglio (scadenza originaria 30 aprile, prorogata 1 giugno e successivamente 30 giugno);
- 2° rata 16 settembre (scadenza 31 luglio, prorogata successivamente 31 agosto)
- 3° rata 2 dicembre – termine confermato.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA E' APPROVATA AD UNANIMITÀ.

Indi, con successiva palese unanime votazione, **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Costi Maria

Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dr.ssa Clementina Brizzi

Atto sottoscritto digitalmente
